

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

13 luglio 2000

nella causa C-36/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal de première instance di Liegi): *Idéal tourisme SA contro Stato belga*⁽¹⁾

(«IVA — Sesta direttiva 77/288/CEE — Disposizioni transitorie — Mantenimento in vigore dell'esenzione dei trasporti aerei internazionali di persone — Mancata esenzione dei trasporti internazionali di persone mediante autocorriera — Discriminazione — Aiuto concesso da uno Stato»)

(2000/C 335/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-36/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal de première instance di Liegi (Belgio), nella causa dinanzi ad esso pendente tra *Idéal tourisme SA* e Stato belga, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 12, n. 3, e 28, n. 3, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nel testo risultante dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/95/CE, che modifica, in relazione al livello dell'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto, la direttiva 77/388/CEE (GU L 338, pag. 89), nonché dell'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, R. Schintgen, C. Gulmann, G. Hirsch (relatore) e V. Skouris, giudici, avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, il 13 luglio 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Allo stato attuale dell'armonizzazione delle normative degli Stati membri relative al regime comune dell'imposta sul valore aggiunto, il principio comunitario di parità di trattamento non osta a una normativa di uno Stato membro che, da un lato, ai sensi dell'art. 28, n. 3, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nel testo risultante dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/95/CE, che modifica, in relazione al livello dell'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto, la direttiva 77/388/CEE, continua ad esentare i trasporti aerei internazionali di persone e, dall'altro, assoggetta ad imposizione i trasporti internazionali di persone mediante autocorriera.

(¹) GU C 100 del 10 aprile 1999.

SENTENZA DELLA CORTE

12 settembre 2000

nelle cause riunite C-180/98-C-184/98, *Pavel Pavlov e altri contro Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten*⁽¹⁾

(«Iscrizione obbligatoria ad un fondo pensione di categoria — Compatibilità con le regole di concorrenza — Qualificazione di un fondo pensione di categoria come impresa»)

(2000/C 335/04)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata sulla «Raccolta della Giurisprudenza della Corte»)

Nelle cause riunite C-180/98 – C-184/98, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Kantongerecht di Nimega (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra *Pavel Pavlov e altri* contro *Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten*, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida (relatore), D.A.O. Edward, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato il 12 settembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Gli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE) non ostano alla decisione della pubblica autorità di rendere obbligatorio, su domanda di un'organizzazione rappresentativa dei membri di una professione liberale, l'iscrizione ad un fondo pensioni di categoria.
- 2) Un fondo pensioni, quale quello di cui alla causa a qua, che fissa esso stesso l'importo dei contributi e delle prestazioni e funziona secondo il principio della capitalizzazione, che è stato incaricato della gestione di un regime di pensione complementare istituito da un'organizzazione rappresentativa dei membri di una professione liberale, e al quale l'iscrizione è stata resa obbligatoria dalla pubblica autorità per tutti i membri appartenenti a tale professione, è impresa ai sensi degli artt. 85 del Trattato, 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 82 CE e 86 CE).
- 3) Gli artt. 86 e 90 del Trattato non ostano a che la pubblica autorità conferisca ad un fondo pensioni il diritto esclusivo di gestire il regime pensionistico complementare dei membri di una professione liberale.

(¹) GU C 209 del 4.7.1998.